

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1588 del 06/04/2020
Oggetto	VARIANTE ALLA CONCESSIONE FE18T0077 PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI IN UN TRATTO DELL'EX SCOLO BOLOGNESE IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DEDICATA AL FALCO GRILLAIO. PROC. Cod. FE18T0077/20VR01 - RICHIEDENTE: COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1635 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE FE18T0077 PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI IN UN TRATTO DELL'EX SCOLO BOLOGNESE IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DEDICATA AL FALCO GRILLAIO.  
PROC. Cod. FE18T0077/20VR01  
RICHIEDENTE: COMUNE DI PORTOMAGGIORE

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

Richiamata la determinazione del Responsabile del SAC di Ferrara n. 4450 del 30/09/2019, con la quale è stata rilasciata al Comune di Portomaggiore, partita IVA 00292080389, con sede legale in piazza Umberto I 5, Portomaggiore (FE), la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico relativa ad un tratto di sedime dell'ex condotto consorziale denominato Scolo Bolognese a fini ambientali e ricreativi, individuata al foglio 172 particelle 8 e 9 del medesimo comune;

Viste:

-l'istanza, presentata in data 03/02/2020 con prot. PG/2020/17070 dal Comune di Portomaggiore, con la quale viene richiesta la variante alla vigente concessione per l'occupazione di aree demaniali al fine di realizzare, in una porzione del mappale 9 già concesso, una torretta in materiale composito (prefabbricato, legno, coppi) delle dimensioni di m 3x3 con h m 5, destinata alla nidificazione/insediamento di colonie di falco grillaio, nell'ambito del progetto internazionale di conservazione LIFE FALKON 17 nat/it/00586 - action c1; (procedimento cod. FE18T007/20VR01)

-la richiesta di pareri effettuata dal SAC ARPAE di Ferrara, con prot. PG/2020/20631 del 10/02/2020 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara, ai fini della conferma o integrazione del nulla osta idraulico già rilasciato per la concessione in essere, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna per l'espressione della valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, in quanto l'area richiesta ricade in zona ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano" ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trattandosi di condotto consorziale, con specifico riferimento alla realizzazione del nuovo manufatto;

Dato atto della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n. 36 del 19/02/2020, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004, durante la quale non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Preso atto:

-della conferma del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 885 del 18/03/2019, comunicata con nota del Responsabile dell'ARSTePC - sede di Ferrara, protocollata presso il competente SAC in data 26/02/2020 con prot. PG/2020/31339, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione e della sua variante, riportate nell'allegato disciplinare che integra e sostituisce quello allegato alla determinazione n. 4450/2019;

- della prevalutazione di incidenza positiva effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, comunicata con nota protocollata presso il competente SAC in data 02/03/2020 con prot. PG/2020/33756;

-della nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, protocollata presso il competente SAC in data

19/02/2020 con prot. PG/2020/26522, con la quale si comunica di non avere prescrizioni ulteriori da impartire in merito, oltre a quelle già effettuate con propria deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 82/2018, già riportate in sede di concessione;

-della sottoscrizione del disciplinare tecnico integrativo per presa visione a firma del legale rappresentante del Comune di Portomaggiore, sindaco Nicola Minarelli in data 01/04/2020 (assunta agli atti con PG/2020/49727 del 02/04/2020);

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per l'istanza di variante pari ad € 75,00 mediante girofondo in data 30/01/2020;

Considerato che la richiesta di variante è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTePC - sede di Ferrara;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4, che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori per gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della variante alla concessione per occupazione di area demaniale pertinente all'ex condotto consorziale Scolo Bolognese, richiesta dal Comune di Portomaggiore per la realizzazione di una torretta per la nidificazione/insediamento del falco grillaio;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

## DETERMINA

- 1) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Portomaggiore (FE), partita IVA 00292080389, con sede legale in Portomaggiore, Piazza Umberto I 5, la variante alla concessione FE18T0077 per occupazione di aree demaniali dell'ex condotto consorziale Scolo Bolognese, censite catastalmente al Foglio 172 del comune di Portomaggiore, mappali 8 e 9, volta alla realizzazione, su una porzione del mappale 9, di una torretta in materiale composito di m 3x3 e h m 5, dedicata alla nidificazione/insediamento del falco grillaio, da realizzarsi come indicato negli elaborati progettuali agli atti del competente SAC;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare integrativo che sostituisce quello allegato alla determinazione n.4450/2019 e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2037;
4. di dare atto che, per la tipologia d'uso, gli Enti Locali risultano esenti dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale, così come specificato in premessa;
5. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200,00;
6. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;
7. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di ARPAE;
8. di dare atto inoltre che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Bianchini;
9. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), del D. lgs. n. 104/2010,

nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di stabilire che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
12. di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

LA RESPONSABILE

dr.ssa Marina Mengoli

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FE18T0077/20VR01 da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Ferrara a favore del Comune di Portomaggiore - partita IVA 00292080389, con sede legale in Portomaggiore, Piazza Umberto I 5, Portomaggiore (FE).

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di aree demaniali di un tratto di sedime dell'ex condotto consorziale denominato scolo Bolognese nel comune di Portomaggiore (FE), identificate catastalmente al foglio 172, mappali 8 e 9, a fini ambientali e ricreativi (pesca sportiva e itinerari naturalistici guidati), come da cartografia allegata.

La concessione riguarda inoltre l'occupazione di porzione del mappale 9 con una torretta per l'insediamento/nidificazione di colonie di falco grillaio, in materiale composito (prefabbricato, legno, coppi) avente le seguenti dimensioni: m 3x3 e h m 5, come da elaborati progettuali.

L'area demaniale oggetto della concessione e il manufatto torretta sono precisamente individuati e descritti negli elaborati cartografici e progettuali conservati agli atti di ARPAE.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dal 30/09/2019 sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione,

nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Il concessionario (Comune di Portomaggiore) non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico e alla sua destinazione d'uso, né modifiche al manufatto torretta, da realizzarsi secondo il progetto agli atti, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione:  
FE18T0077/20VR01;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a eventi naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC).

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

I. Il concessionario (Comune di Portomaggiore) è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC, Servizio area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati

ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- II. Ogni modifica e intervento nell'area assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'ARSTePC.
- III. L'ARSTePC resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- IV. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'ARSTePC può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del concessionario, a ogni pretesa d'indennizzo.
- V. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

#### **Articolo 6**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 7**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.


#### **Articolo 8**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del

ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### ***Cartografia di riferimento***





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**